

OGGETTO: DICIOTTESIMO PACCHETTO SANZIONI UE CONTRO LA FEDERAZIONE RUSSA E
LA BIELORUSSIA

L'Unione Europea, con pubblicazione sulla GUUE dello scorso 19.07.2025, ha adottato il diciottesimo pacchetto di misure restrittive economiche ed individuali contro la Federazione Russa e la Bielorussia, con l'obiettivo di rafforzare l'attuale impianto di sanzioni, adottato a seguito dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina e alle azioni destabilizzanti la situazione in Ucraina.

Il pacchetto include:

- la Decisione (PESC) 2025/1495, che modifica la Decisione (PESC) 2014/512;
- il Regolamento (UE) 2025/1494, che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014;
- la Decisione (PESC) 2025/1478, che modifica la Decisione (PESC) 2014/145;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1476, con cui è stato emendato il Regolamento (UE) n. 269/2014, relativo alle sanzioni nei confronti di determinate entità implicate nel conflitto in Ucraina, e che attua lo stesso regolamento (UE) n. 269/2014;
- la Decisione (PESC) 2025/1471, che modifica la Decisione (PESC) 2012/642;
- il Regolamento (UE) 2025/1472, che modifica il Regolamento (CE) n. 765/2006;
- la Decisione di esecuzione (PESC) 2025/1461, che attua la decisione (PESC) 2012/642;
- il Regolamento di esecuzione (PESC) 2025/1469, con cui è stato emendato il Regolamento (CE) n. 765/2006, relativo a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, e che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2006.

Di seguito i link per la consultazione diretta:

[Decisione \(PESC\) 2025/1495 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina](#)

[Regolamento \(UE\) 2025/1494 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica il regolamento \(UE\) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina](#)

[Decisione \(PESC\) 2025/1478 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina](#)

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/1476 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che attua il regolamento \(UE\) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina](#)

[Decisione \(PESC\) 2025/1471 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina](#)

[Regolamento \(UE\) 2025/1472 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica il regolamento \(CE\) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina](#)

[Decisione di esecuzione \(PESC\) 2025/1461 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina](#)

[Regolamento di esecuzione \(PESC\) 2025/1469 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento \(CE\) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina](#)

Si rammenta di far sempre riferimento alle ultime versioni consolidate degli atti normativi modificati con l'adozione di questo pacchetto, ossia del Regolamento (UE) n. 833/2014, del Regolamento (UE) n. 269/2014 e del Regolamento (CE) n. 765/2006, consultabili sul sito di Eur-Lex (<https://eur-lex.europa.eu/>) .

A mero titolo illustrativo, si riporta una sintesi delle principali misure riferite a questioni di più diretta competenza di UAMA. Nel rinviare alla sopra menzionata legislazione restrittiva dell'Unione, si precisa che il presente testo vale come strumento di consultazione e non produce alcun effetto giuridico.

Per quanto concerne il regime sanzionatorio nei confronti della **Federazione Russa (Regolamento (UE) n. 833/2014)**, si segnalano le seguenti misure adottate.

- L'**articolo 2 bis** è stato modificato con l'inserimento del **paragrafo 1 bis bis**, con il quale, pur rimarcando il divieto di esportazioni indirette previsto dal paragrafo 1 del medesimo articolo, nonché l'applicabilità dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/821 (regolamento duplice uso), è stato introdotto un meccanismo di sottoposizione a requisiti di autorizzazione (c.d. clausola omnicomprensiva mirata – “catch all”) per le esportazioni di prodotti elencati nell'allegato VII del Reg. (UE) n. 833/2014, anche se destinati a Paesi terzi diversi dalla Russia, qualora gli operatori siano stati informati dall'autorità competente del proprio Stato Membro che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, in Russia o per un uso in Russia. In tali casi le procedure di informazione degli esportatori e per il rilascio delle autorizzazioni eventualmente richieste saranno quelle previste dal regolamento duplice uso.
- È stato inoltre modificato l'**allegato VII** del regolamento (UE) n. 833/2014, con l'inserimento, nella parte A, alla Categoria VIII, di alcuni costituenti chimici per propellenti, nonché, nella parte B, di ulteriori prodotti classificati ai codici di NC 8456 30 e 8456 50.

- L'**allegato XXIII** è stato modificato con l'introduzione dei prodotti di cui agli **allegati XXIII sexies e XXIII septies**. Questi allegati contengono una molteplicità dei prodotti, appartenenti a diverse categorie merceologiche, listati sulla base del relativo codice di NC.
- L'**articolo 3 duodecies** è stato modificato, a seguito delle modifiche all'allegato XXIII, introducendo, ai **paragrafi 3 bis nonies e 3 bis decies**, clausole c.d. di "grandfathering" che fanno salva l'esecuzione di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025, rispettivamente, fino al 21 ottobre 2025 per i beni listati nell'allegato XXIII sexies, e fino al 21 gennaio 2026 per i beni listati nell'allegato XXIII septies. Ulteriori modifiche sono state apportate al **paragrafo 5 bis dell'articolo 3 duodecies**, estendendo la deroga per uso personale o domestico di beni classificati ai codici di NC 7615 10 (es. oggetti per uso domestico o d'igiene o da toeletta), 8414 60 (es. cappe) e 8422 30 (es. macchinari per il riempimento e la chiusura di bottiglie), nonché per i beni che rientrano nel codice NC 3916 20 (es. profilati di materie plastiche) se strettamente necessari per la vendita di pavimenti in PVC.
Sono state inoltre introdotte due ulteriori deroghe, con l'inserimento dei **paragrafi 5 nonies e 5 decies**, applicabili, rispettivamente, alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione dei beni di cui al codice NC 8422 30 o alla prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, quando necessari per l'imballaggio di alimenti, bevande e prodotti farmaceutici, nonché alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione dei beni di cui al codice NC 3402 90 o alla prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, quando necessari per l'esecuzione di contratti conclusi prima del 1 gennaio 2025 e fino al 1 gennaio 2028, o fino alla loro data di scadenza, se precedente.
- L'**articolo 3 quaterdecies bis** è stato inserito, introducendo, a partire dal 21 gennaio 2026, il divieto di acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti petroliferi del codice NC 2710 ottenuti in un Paese Terzo a partire da petrolio greggio del codice NC 2709 00 originario della Russia. A tal scopo gli importatori dovranno fornire la prova attestante il paese di origine del petrolio greggio impiegato per la raffinazione del prodotto in un paese terzo, salvo se il prodotto venga importato da uno dei paesi partner elencati nell'**allegato LI**.
- L'**articolo 4** è stato modificato introducendo, al **paragrafo 1**, il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, nonché di acquistare, importare o trasportare nell'Unione, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia.
- L'**allegato XXXIX** è stato modificato con l'aggiunta di software con determinati usi nel settore bancario e finanziario. Di conseguenza l'**articolo 5 quindicies** è stato modificato con la sostituzione del **paragrafo 2 ter** che prevede ora i divieti già in essere anche per questi software, nonché con l'inserimento del **paragrafo 10 bis**, che introduce una clausola c.d. di "grandfathering", che fa salva l'esecuzione, fino al 30 settembre 2025, di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

Le nuove misure introdotte hanno portato alla modifica, tra gli altri, dei seguenti allegati:

- **allegato IV** (con l'aggiunta di ulteriori 26 entità);
- **allegato VII**;
- **allegato XXIII** con la conseguente aggiunta degli **allegati XXIII sexies e XXIII septies**;
- **allegato XXXVII**;
- **allegato XXXIX**;
- aggiunta dell'**allegato LI**.

Per quanto concerne le modifiche al **Regolamento (UE) n. 269/2014**, si segnala l'aggiunta, agli elenchi di cui all'**allegato I**, di **14 soggetti** e di **41 entità**.

Per quanto concerne il regime sanzionatorio nei confronti della **Bielorussia (Regolamento (CE) n. 765/2006)**, si segnalano le seguenti misure adottate.

- Sono stati inseriti gli **articoli 1bis bis e 1 bis ter** che introducono, rispettivamente, i divieti di acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia, e di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.
- L'**allegato XVIII** del Reg. (CE) n. 765/2006 è stato integrato con l'inserimento di nuovi prodotti. L'**articolo 1 ter ter** è stato conseguentemente modificato per tenere conto delle modifiche all'allegato XVIII, introducendo, ai **paragrafi 3 bis e 3 ter**, clausole c.d. di "grandfathering" che fanno salva l'esecuzione di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025, rispettivamente, fino al 21 ottobre 2025 per alcune tipologie di beni identificati dai relativi codici di NC, e, fino al 21 gennaio 2026, per i beni che rientrano nel codice NC 903289. Ulteriori modifiche sono state apportate al **paragrafo 13 dell'articolo 1 ter ter**, estendendo la deroga per uso personale o domestico di beni classificati ai codici di NC 8414 60 (es. cappe) e dei beni che rientrano nel codice NC 3916 20 (es. profilati di materie plastiche) se strettamente necessari per la vendita di pavimenti in PVC.
- L'**allegato V bis** del Reg. (CE) n. 765/2006 è stato modificato con l'inserimento, nella **parte A, alla Categoria VIII**, di alcuni costituenti chimici per propellenti, nonché, **nella parte B, alla Tabella 5**, di prodotti classificati ai codici di NC 8456 30 e 8456 50, **alla Tabella 6**, di prodotti classificati ai codici di NC 2804 5010, 2829 1100, 2829 1900, 7603 1000, 7603 2000, 8104 3000 e **alla Tabella 9**, di prodotti classificati ai codici di NC 8482 4000, 8482 91, 8483 4030, 8484 9000, 9031 8020.
- L'**articolo 1 septies** è stato modificato con l'inserimento del **paragrafo 1 bis bis**, con il quale, pur rimarcando il divieto di esportazioni indirette previsto dal paragrafo 1 del medesimo articolo, nonché

l'applicabilità dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/821 (regolamento duplice uso), è stato introdotto un meccanismo di sottoposizione a requisiti di autorizzazione (c.d. clausola omnicomprensiva mirata – “catch all”) per le esportazioni di prodotti elencati nell'allegato V bis del Reg. (CE) n. 765/2006, anche se destinati a Paesi terzi diversi dalla Bielorussia, qualora gli operatori siano stati informati dall'autorità competente del proprio Stato Membro, che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, in Bielorussia o per un uso in Bielorussia. In tali casi le procedure di informazione degli esportatori e per il rilascio delle autorizzazioni eventualmente richieste saranno quelle previste dal regolamento duplice uso.

- Sono stati inoltre modificati gli **allegati XIV bis e XIX** che contengono beni e tecnologie per i quali sussiste il divieto di transito attraverso la Bielorussia.

Si coglie infine l'occasione per rimarcare come l'efficacia delle autorizzazioni per l'esportazione rilasciate da questa Autorità sia sempre subordinata:

- alla correttezza dei dati e dei documenti forniti al momento della presentazione della domanda;
- all'assenza di rilevanti mutamenti della normativa applicabile.

Pertanto, anche in considerazione del crescente e continuo inasprimento delle misure restrittive verso la Russia e la Bielorussia, nonché del tangibile mutamento del quadro normativo di riferimento, gli operatori sono invitati a verificare sempre la compatibilità delle operazioni commerciali alla normativa vigente al momento dell'esportazione o della fornitura di servizi, e se siano intervenute modifiche alle misure restrittive unionali successivamente alla data del rilascio della licenza originaria che possano aver impattato sull'efficacia della stessa, rammentando che, in caso di violazione delle misure restrittive unionali, sono applicabili le sanzioni amministrative e penali previste ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 221/2017.

Roma, 30/07/2025